



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 14 ottobre 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dal dott. Oliviero Drigani, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del V. Procuratore Federale avv. Alfredo Mensitieri, e l'assistenza della Segreteria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 14 ottobre 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 7

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. TERNANA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Davide **NICOLA** (gara Ternana-Verona dell'8/10/03 - C.U. n. 88 del 9/10/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Davide Nicola, tesserato per la Soc. Ternana, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la Ternana-Verona dell'8/10/03, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica ovvero, in via subordinata, ad una giornata di squalifica con ammenda.

A sostegno del gravame, la reclamante afferma come la sanzione sia eccessivamente afflittiva rispetto a casi analoghi.

In secondo luogo, la reclamante afferma che l'episodio deve essere inquadrato tenendo conto del contesto agonistico in cui esso si è verificato. Si sarebbe trattato, infatti, di un contatto involontario, frutto del tentativo di divincolarsi dalla marcatura di un avversario. In particolare, si chiede un supplemento di rapporto ai fini di una migliore definizione delle circostanze di fatto dell'episodio.



Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. La Commissione ha disposto l'acquisizione di supplemento di rapporto dall'assistente.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali redatti dall'assistente – confermato dal supplemento di rapporto acquisito dalla Commissione nel corso dell'udienza odierna - emerge chiaramente che il Nicola ha colpito un avversario volontariamente con una gomitata. Tale gesto, anche se avvenuto in azione di giuoco e per liberarsi di un avversario, è comunque qualificabile come violento e pericoloso, a prescindere dalla sua intenzionalità lesiva, tenuto conto delle modalità attraverso le quali si è concretizzato (una gomitata) e la parte del corpo attinta (il viso dell'avversario).

Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare congrua, in quanto pienamente conforme agli orientamenti degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Maurizio ZAMPARINI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 16 bis delle NOIF;

Sig. Franco DAL CIN: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. PALERMO: violazione art. 16 bis comma 2 lett. a) e comma 3 delle NOIF e art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta;

Soc. VENEZIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta.

La Commissione si riserva la decisione.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 14 OTTOBRE 2003

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani